# REGOLAMENTO (CE) N. 142/98 DELLA COMMISSIONE

**del 21 gennaio 1998**

**che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di un'indennità alle organizzazioni di produttori quando si sia constatato, per un trimestre civile, che i prezzi dei prodotti considerati si collocano ad un livello inferiore a una determinata percentuale;

considerando che, per l'applicazione di tale regime d'indennità, occorre definire la nozione di prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che, per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, è opportuno precisare alcune modalità relative all'inoltro della domanda di indennità e al versamento della stessa, anche per quanto riguarda la prova dell'origine e del carattere comunitari dei prodotti;

considerando che è opportuno fissare l'ambito e gli obiettivi del controllo e lasciare alle autorità di controllo degli Stati membri il compito di determinare le disposizioni appropriate per un controllo permanente ed efficace del regime instaurato;

considerando che questo regime presenta dei rischi particolari di frodi, segnatamente a causa del fatto che l'attribuzione e il pagamento dell'indennità compensativa sono decisi dopo la fine dei prodotti trimestrali interessati; che, allo scopo di ridurre tali rischi, occorre prevedere che, in caso di dichiarazioni false rilasciate intenzionalmente o per negligenza grave, il beneficiario debba versare allo Stato membro un importo uguale al 50 % dell'indennità in causa, senza pregiudizio del recupero dell'indennità e del pagamento di interessi; in caso di recidiva, l'organizzazione o il membro in questione sono esclusi dalla concessione dell'indennità per gli otto trimestri successivi al trimestre in questione;

considerando che è opportuno prevedere un'infrazione di portata limitata al regime dell'indennità compensativa per i tonni non comporti la soppressione totale del diritto all'indennità, ma solo una riduzione forfettaria della stessa;

considerando che, ai fini di un corretto funzionamento del regime stesso, è opportuno precisare alcune modalità delle comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione alla concessione dell'indennità compensativa per i produttori di tonni destinati all'industria conserviera [3];

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha potuto emettere un parere sulle misure previste dal presente regolamento entro i tempi fissati dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato «regolamento di base».

*Articolo 2*

1. La concessione dell'indennità e il suo importo massimo sono decise mediante regolamento adottato secondo la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento di base, qualora sia accertato che le condizioni definite all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base sono soddisfatte per il trimestre considerato.

2. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, entro i limiti dei volumi fissati dall'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di base, per i prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento, pescati dai membri di dette organizzazioni e poi venduti e consegnati all'industria della trasformazione situata nel territorio doganale della Comunità per essere trasformati in maniera completa e definitiva in prodotti di cui al codice NC 1604.

*Articolo 3*

Il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino del regolamento di base, è stabilito dalla Commissione

[1] GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.
[3] GU L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

in base ai corsi medi mensili comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2210/93 [1].

Gli Stati membri determinano tali corsi medi mensili sulla base dei prezzi di vendita fatturati durante il mese considerato dalle organizzazioni di produttori o dai loro aderenti al momento della prima vendita nella Comunità. Il prezzo di vendita è stabilito:

— merce a bordo, nave alla banchina, per i prodotti venduti al momento dello sbarco;

— merce in magazzino, per i prodotti venduti dopo essere stati immagazzinati dall'organizzazione di produttori o dai suoi aderenti,

*Articolo 4*

Le autorità competenti dello Stato membro interessato concedono l'indennità alle organizzazioni di produttori conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, entro i limiti dei volumi stabiliti all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento.

*Articolo 5*

Le operazioni di cui si deve tenere conto per la determinazione del diritto all'indennità sono le vendite fatturate nel trimestre considerato e prese in esame per calcolare il prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 3.

*Articolo 6*

1. La domanda di versamento dell'indennità, accompagnata dai documenti giustificativi di cui al paragrafo 2, è presentata dall'organizzazione di produttori interessata, per tutte le operazioni considerate in conformità all'articolo 5, alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'organizzazione stessa è stabilita, entro i 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento indicato all'articolo 2, paragrafo 1.

2. I documenti giustificativi sono i seguenti:

a) copia delle fatture relative alla vendita dei prodotti, recanti almeno il nome e l'indirizzo dell'acquirente e del venditore interessati, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e per ciascuna partita di una stessa categoria di prodotti:

   — il quantitativo venduto,

   — il prezzo di vendita effettivamente percepito,

   — la data di consegna,

   — il luogo di consegna;

b) la prova dell'origine comunitaria, e quindi del carattere comunitario dei prodotti;

c) la prova della consegna effettiva dei prodotti a un trasformare avente sede nel territorio doganale della Comunità;

d) la prova dell'avvenuto pagamento della merce al prezzo di cui alla lettera a), secondo trattino;

e) una dichiarazione del trasformatore in cui si attesta che il quantitativo acquistato è destinato alla trasformazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La prova dell'origine e del carattere comunitari richiesta al paragrafo 2, lettera b) è costituita:

— dalla presentazione del documento T2M, secondo quanto disposto dagli articoli da 325 a 337 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [2].

  A tale scopo l'ufficio doganale che ha vistato l'introduzione dei prodotti nel territorio doganale comunitario, ai sensi dell'articolo 334 del regolamento (CEE) n. 2454/93, rilascia al richiedente una copia unica del documento T2M recante la dicitura «COPIA UNICA PER INDENNITÀ COMPENSATIVE».

  Il richiedente indicato nella casella 1 del documento T2M deve essere il produttore che ha realizzato la cattura dei prodotti per i quali è presentata la domanda d'indennità.

— Nel caso in cui le autorità doganali del porto di sbarco abbiano rinunciato a richiedere la presentazione del documento T2M in applicazione dell'articolo 326, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, la prova dell'origine comunitaria è costituita dalla dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio [3] o da un documento comprovante lo sbarco sul territorio doganale comunitario debitamente certificato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco.

— Il documento fornito come prova dell'origine dei prodotti deve riportare chiaramente indicati le specie, la presentazione e il peso dei prodotti. Se necessario, sarà completato da un'attestazione di pesatura effettuata allo sbarco sul territorio doganale comunitario rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco.

*Articolo 7*

1. Lo Stato membro interessato provvede a versare l'indennità all'organizzazione di produttori entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento di tutti i documenti elencati all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che siano in corso accertamenti amministrativi circa il diritto all'indennità.

2. L'organizzazione di produttori provvede a trasferire l'indennità ai propri membri entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'importo versato dallo Stato membro.

[1] GU L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

[2] GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

[3] GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

3. Ogni trimestre gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre interessato, i pagamenti effettuati dall'organizzazione di produttori e il periodo di concessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché i quantitativi corrispondenti suddivisi per specie.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo per accertare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le altre disposizioni normative pertinenti siano rispettate.

2. Le modalità del regime di controllo devono comprendere almeno i seguenti elementi:

— disposizioni relative alla verifica dell'origine e del carattere comunitari dei prodotti, in particolare sulla base dei documenti di bordo;

— identificazione nei registri di vendita delle organizzazioni di produttori, dei loro membri o dei loro prestatori di servizi delle operazioni contemplate nell'ambito del presente regime, nonché indicazione, per ogni quantitativo considerato, del riferimento al T2M o al documento che lo sostituisce, della data di vendita e di consegna, dell'acquirente del prodotto, del prezzo al quale detto quantitativo è stato venduto e del riferimento alla fattura. I registri di vendita saranno quindi adeguati in conformità;

— ispezioni improvvise sui luoghi di vendita, presso le organizzazioni di produttori, i loro membri o i loro prestatori di servizi allo scopo di verificare sul posto la corrispondenza tra i dati di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento e la situazione reale;

— ispezioni dirette presso le industrie di trasformazione, in particolare allo scopo di verificare sul posto che i prodotti acquistati nel quadro del presente regime siano stati effettivamente destinati alla trasformazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

3. I controlli svolti sono oggetto di una relazione dettagliata sul rispetto degli impegni da parte del beneficiario dell'indennità, nonché sulla natura e la portata delle verifiche effettuate.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione ogni trimestre i controlli effettuati e i relativi risultati.

*Articolo 9*

1. Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi membri abbia commesso un'infrazione al regime d'indennità per negligenza grave o con intenzione fraudolenta, lo Stato membro trattiene un importo pari al 50 % dell'importo dell'indennità applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione per i quali è stata erogata o dev'essere erogata l'indennità. In caso di recidiva, l'organizzazione o il membro in questione sono esclusi dalla concessione dell'indennità per gli otto trimestri successivi al trimestre in questione.

2. Qualora il beneficiario dell'indennità abbia commesso un'infrazione, di portata limitata, al regime d'indennità, ma può dimostrare che essa non è imputabile a un'intenzione fraudolenta o a una grave negligenza, lo Stato membro interessato, se soddisfatto, trattiene un importo uguale al 10 % dell'indennità applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione che hanno beneficiato dell'indennità o sono destinati a beneficiarne.

3. L'importo trattatenuto viene accreditato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

4. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'indennità indebitamente percepita, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], aumentata di un interesse corrispondente al tasso d'interesse interbancario maggiorato dell'1 % a partire dalla data del versamento dell'indennità fino al suo recupero.

5. Gli Stati membri interessati comunicano ogni trimestre alla Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre interessato, i casi di applicazione del presente articolo.

*Articolo 10*

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell'articolo 8 e, entro un termine di tre mesi dalla loro attuazione, gli eventuali aggiornamenti di tali misure.

*Articolo 11*

Il tasso di conversione applicabile all'indennità è quello fissato dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione [2].

*Articolo 12*

Il regolamento (CEE) n. 2381/89 è abrogato.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1998.

[1] GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU L 320 del 22. 12. 1993, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998.

*Per la Commissione*
Emma BONINO
*Membro della Commissione*